



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°153 del 16/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'8 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARCA POLISPORTIVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 C5 DEL 24/10/2018
(Gara: S.VINCENZO DE PAOLI 2015 – ARCA POLISPORTIVA del 20/10/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società Arca Polisportiva reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il comunicato ufficiale n.62 del 24.10.2018 ritenendo eccessiva l'ammenda rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara. L'Arbitro nel proprio rapporto riferisce che il Mister della Società Arca Polisportiva durante l'incontro ed in più occasioni rivolgeva all'Arbitro espressioni e gesti offensivi e minacciosi creando così un clima di tensione e nervosismo a lei come per giocatori in campo. Il reclamante, ascoltato in sede di audizione, negava l'accaduto ritenendo che i fatti sopra riportati non sussistano ed escludeva comunque, qualunque intento di violenza da parte dei propri sostenitori argomentando il nervosismo dei giocatori causa del cattivo arbitraggio. Pertanto, in primo luogo, osserva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che le argomentazioni del reclamante non giustificano l'atteggiamento offensivo tenuto nei confronti dell'Arbitro, in secondo luogo, dal referto dell'Arbitro emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione riferita dalla Società Arca Polisportiva. Deve quindi concludere che, nel caso di specie l'ammenda comminata alla Società di 150,00 euro deve ritenersi eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 100,00.
La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO ALL'1/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018

(Gara: PIANOSCARANO 1949 – SPORTING BAGNOREGIO del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

Il calciatore Fanka Steeve Gerard (A.C.D. Sporting Bagnoregio), impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 01/03/2019, per aver calciato, a gioco fermo, il pallone all'indirizzo dell'arbitro colpendolo al ginocchio.

A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto calciatore sosteneva di non aver avuto alcuna intenzione di colpire l'arbitro con il pallone ma che, quest'ultimo, solo accidentalmente, colpiva il ginocchio del direttore di gara; alla luce di ciò chiedeva l'annullamento della sanzione o in subordine una riduzione della stessa, anche alla luce della giurisprudenza allegata agli atti.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 23° del secondo tempo, il calciatore Fanka Steeve Gerard veniva espulso per aver, a gioco fermo, calciato il pallone verso l'arbitro, colpendolo all'altezza del ginocchio.

Da tale referto arbitrale non emerge che la condotta del calciatore sia riconducibile ad una protesta violenta verso l'arbitro (non risulta che il Gerard, né immediatamente prima né dopo aver lanciato il pallone verso l'arbitro, abbia protestato né minacciato lo stesso per un provvedimento sfavorevole), ma al più ad un grave gesto di stizza e di frustrazione determinato dall'andamento della gara.

In definitiva, pertanto, la condotta del Sig. Fanka Steeve Gerard, sia pur censurabile, non può essere catalogata come violenta, quanto, piuttosto, qualificabile come un gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore FANKA Steeve Gerard al 7/12/2018.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BARANI NICHOLAS FINO AL 26/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 SGS DEL 18/10/2018

(Gara: CAMPUS EUR 1960 – NUOVA TOR TRE TESTE del 14/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

Con riferimento alla decisione pubblicata sul C.U. n.68 del 18.10.2018, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società Campus Eur 1960 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado chiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio dirigente Barani Nicholas ritenendola eccessiva rispetto ai fatti contestati.

Alla luce di tali premesse, dal supplemento di referto dell'Arbitro, il quale fa piena prova, emerge una dinamica dei fatti che conferma la versione della Società Campus Eur 1960, in quanto il proprio dirigente addetto all'ufficiale di gara dopo il provvedimento dell'arbitro e senza ulteriori proteste abbandonava il terreno di gioco.

CU 153 LND/3

Per tali motivi l'inibizione a carico del dirigente BARANI Nicholas deve ritenersi sproporzionata e non congrua rispetto ai parametri di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente BARANI Nicholas al 9/11/2018.

La tassa reclamo va restituita.

Publicato in Roma il 16 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Gaieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli